

All' Ufficio Legislativo  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
[ufficiolegis@lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegis@lavoro.gov.it)

E, p.c.:

All' Ufficio di Gabinetto  
[Segrgabinetto@lavoro.gov.it](mailto:Segrgabinetto@lavoro.gov.it)

Al Segretario generale  
[Segretariatogenerale@lavoro.gov.it](mailto:Segretariatogenerale@lavoro.gov.it)

**CdG:** MA14-02

**Oggetto:** Applicazione misure cautelari nei confronti del richiedente il Reddito di Cittadinanza RdC e dei componenti del nucleo. Interpretazione degli articoli 2, comma 1, lett c-bis, 7 ter, comma 1, 3, comma 13, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Giungono alla Scrivente quesiti provenienti dal territorio, in particolare da parte di enti locali, concernenti l'interpretazione di alcune norme del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, concernenti le questioni di seguito indicate:

1. l'interpretazione del requisito di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) previsto in capo al richiedente dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del D.L. 4/2019, che per il richiedente il beneficio prevede la mancata sottoposizione a misure cautelari, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3; analogamente l'interpretazione della tipologia di misura cautelare che determina la sospensione del beneficio ai sensi dell'articolo 7 ter comma 1;
2. come opererebbe la sospensione del Rdc nei confronti del beneficiario o del richiedente a seguito di misure cautelari e condanne non definitive per taluno dei reati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato D.L. 4/2019;
3. l'interpretazione di "stato detentivo" indicato all'articolo 3, comma 13 che stabilisce: *"nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti"*. Congiuntamente, l'interpretazione dell'ultimo periodo del citato articolo 3, comma 13 secondo il quale: *"La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura*

cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3".

Con riferimento al **punto 1**, l'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), prevede "per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3". Viene chiesto di chiarire se in capo al richiedente debba essere verificata la mancata sottoposizione a misura di qualunque tipo o con riferimento ai soli delitti indicati all'art. 7 comma 3 del D.L. 4/2009.

Inoltre, l'articolo 7 ter, comma 1, del D.L. 4/2019 stabilisce che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13".

Al riguardo, la Scrivente ritiene che il requisito richiesto in capo al richiedente dalla lettera c-bis, consisterebbe nella mancata sottoposizione a misura cautelare personale di qualsiasi tipo, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, analogamente ai casi di sospensione del beneficio previsti dall'articolo 7 ter comma 1.

La specificazione "per taluno delitti indicati all'articolo 7, comma 3" andrebbe riferita, con un'interpretazione letterale disgiunta, solo alle condanne definitive e non anche alle misure cautelari.

A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2020 che si è pronunciata sull'articolo 7 ter comma 1 del DL 4/2019, dichiarando la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale posta ed esprimendo al contempo l'interpretazione del riferimento alle misure cautelari di qualsiasi tipo come prima indicato.

Giusto quanto sopra si chiede il parere di codesto ufficio allo scopo di confermare se sia sufficiente, quindi, al fine dell'esclusione dalla misura o della sospensione del beneficio economico, compiuta dal giudice, la sola sottoposizione a misura cautelare a prescindere dalla tipologia di reato dal quale questa deriverebbe.

Relativamente al **punto 2** fermo restando che in generale la penalizzazione di un singolo componente in stato detentivo non riguarda l'intero nucleo familiare, si pone la questione di come interpretare l'articolo 7 ter comma 1 che stabilisce la sospensione del beneficio economico pur essendo il beneficio unico per l'intero nucleo familiare.

Si ritiene che scatti la sospensione del Rdc per l'intero nucleo familiare quando sia il richiedente ad essere sottoposto a misura cautelare e nei suoi confronti sia pronunciata sentenza di condanna non definitiva per taluno dei delitti come indicato dall'articolo 7 ter comma 1, invece nell'ipotesi che la misura cautelare o la condanna non definitiva, previste dalla norma in argomento, riguardi un componente del nucleo non richiedente, la sospensione opera ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del DL 4/29019, pertanto, di tale componente non si tiene conto nella scala di equivalenza ai fini della determinazione del beneficio economico.

Al riguardo, si chiede conferma a codesto Ufficio su tale interpretazione.

Con riferimento al **punto 3**, si richiama la disposizione dettata dall'art. 3 comma 13: "Nel caso in

*cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3."*

Con riferimento allo "stato detentivo" a parere della Scrivente, la parte della norma che si riferisce ai "*soggetti che si trovano in stato detentivo*" andrebbe letta unitamente alla parte "*a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica*" intendendo, pertanto, riferirsi alle casistiche in cui i soggetti si trovino in detenzione presso il carcere e non anche i casi di componenti sottoposti alle altre misure di detenzione alternative al carcere, vale a dire detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà.

Con riferimento al "componente sottoposto a misura cautelare" sarebbe da chiarire se la norma intende escludere dalla scala di equivalenza il componente sottoposto a qualunque tipo di misura cautelare.

Al riguardo, analogamente all'interpretazione del requisito di accesso al beneficio in capo al richiedente (articolo 2, comma 1, lett c-bis) e ai casi di sospensione del beneficio (articolo 7 ter, comma 1) si ritiene che vada escluso dalla scala di equivalenza il componente del nucleo beneficiario Rdc colpito da misura cautelare per qualsiasi reato.

A tal proposito, si chiede anche su tali interpretazioni il competente parere di codesto ufficio anche al fine di condividere con INPS l'opportunità di aggiornare i modelli di presentazione della domanda di Rdc, il modello Pdc/Rdc-Com Esteso, nonché riscontrare i quesiti provenienti dal territorio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Angelo Marano

*Il Dirigente*  
Cristina Berliri  
LT/SC